

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 57 (1988)  
**Heft:** 4

**Artikel:** Notizie storiche moesane  
**Autor:** Santi, Cesare  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-44549>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 06.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Notizie storiche moesane

**Q**ueste notizie storiche moesane si basano su documenti dell'archivio a Marca di Mesocco e riguardano alcuni aspetti delle attività commerciali dei Mesolcinesi e Calanchini in patria e all'estero nel corso degli ultimi quattro secoli.

Di sommo interesse il Contratto di tirocinio per un garzone negoziante mesoccone: rivela le condizioni e i retroscena del lavoro di una categoria un po' dimenticata, i commercianti, attivi in varie parti d'Europa e specialmente in Germania, dove alcuni ebbero successo e fortuna e crearono delle dinastie. Fra i loro discendenti si scoprono nientemeno che prelati (monsignor Ignazio von Senestrei, vescovo di Ratisbona), dignitari di corte dell'Alto Palatinato (Giuseppe Ferrari) e banchieri privati dei Principi di Thurn und Taxis (Tommaso Maria a Sonvico e Ulrico a Marca). Con la loro attività e le loro rimesse contribuirono sensibilmente ad allargare l'orizzonte e a migliorare il tenore di vita delle loro valli. Ma non tutti furono fortunati: i pochi paragrafi del contratto lasciano intendere quanto dure fossero le condizioni di vita e spietata la concorrenza; e l'articolista parla anche, nomi alla mano, dei loro insuccessi e di chi morì nella più nera miseria.

Per quanto attiene ai commerci in patria, l'autore si concentra su quello del legname coi vari problemi ad esso connessi: i dazi, la flottazione, l'estrazione, il disboscamento sconosciuto, le conseguenti alluvioni, la reazione dei danneggiati (appello del parroco di Cauco).

Notizie più preziose e interessanti di quanto si potrebbe pensare leggendo la premessa stessa dell'autore.

## Premessa

Sono dell'opinione che non bisogna guardare al passato con troppi rimpianti e tante nostalgie.

Però la storia può sempre insegnarci qualcosa. Spetta a noi trarre dagli avvenimenti che capitano, dalle azioni degli antenati, belle o brutte che furono, quegli ammaestramenti validi che possono esserci di guida per un futuro costruito con consapevolezza dei nostri limiti, qualità e possibilità, con fiducia nelle nostre forze e con entusiasmo.

E' ovvio che non c'è nulla di nuovo sotto il sole e questo lo si può verificare facendo dei paragoni fra quanto succedeva un tempo e quello che capita attualmente. Non ci si lasci inganna-

re: spesso è solo la forma che è cambiata, rimanendo la sostanza invariata.

La storia ci insegna che tutti i fatti umani sono intimamente connessi fra di loro: scoperte scientifiche, arti figurative, strutture sociali, programmi di educazione, di sviluppo economico e produttivo, per esempio.

Tutti i fatti, le idee, i modi di essere, di agire, di pensare sono condizionati gli uni dagli altri, anche se il loro ritmo di sviluppo è diverso.

Mostrandoci il passato, la storia ci addestra a capire gli aspetti del presente e ad antivedere certe evoluzioni del futuro (progressi, regressi), insegnandoci a considerare le particolarità, le relatività e il differenziato dell'umanità, concreta, mutevole, complessa.

Ma per capire il passato è necessario poter conoscere le testimonianze che ci hanno lasciato gli antecessori nella tradizione orale e scritta, nella concreta traccia delle loro costruzioni, degli oggetti che a loro servirono e perfino nella struttura che vollero imporre, per scopi utilitari precisi, al territorio; nelle loro relazioni con i compaesani e convallerani, nei legami con le terre confinanti, per giungere fino all'emigrazione che è una grande pagina della nostra storia che permise non solo di elevare il tenore di vita di chi rimase in loco, ma che contribuì moltissimo alla formazione di una ampia apertura mentale. Il frenetico ritmo della civiltà moderna consente a pochi di esaminare e di meditare su quanto accadde un tempo, anche perché le necessità esistenziali hanno le loro esigenze di tempo materiale, ora come in passato, ma con la differenza che oggi tutto è accelerato.

Ho pensato di pubblicare su questa rivista, in forma sintetica, una certa quantità di notizie storiche riguardanti le nostre due valli di Mesolcina e di Calanca. Il lettore che vorrà approfondire l'argomento potrà servirsene come guida in una giungla storica in cui è facile confondersi le idee.

Questo mio modesto contributo ad una conoscenza della nostra storia non ha nessuna pretesa; qualche amico mi accuserà di fare della storia aneddotta. D'altra parte, ben conoscendo i miei limiti, non oso cimentarmi in ponderosi trattati e voluminose monografie (anche perché non ho né i mezzi, né il tempo sufficiente per farlo), preferendo additare ad altri le vie in cui c'è materiale per lavori di ricerca, ossia certe fonti a cui attingere.

Le cosiddette «radici» e «identità culturale» si trovano ampiamente nella storia.

Chiasso, 26 luglio 1987

Cesare Santi

## 1. Contratto di tirocinio per un garzone negoziante mesoccone

Un settore dell'emigrazione moesana la cui storia è ancora tutta da scrivere è quello dei negozianti mesolcinesi e calanchini. Già nel Cinquecento sono documentati i nostri negozianti in Italia, specialmente a Roma, dove tenevano botteghe di legumi (i cosiddetti «orzaroli») e osterie. Nel sec. XVII e fino a tutto il sec. XVIII i nostri negozianti si stabilirono nelle maggiori città europee, con particolare concentrazione in alcune città germaniche come Augusta (Augsburg), Ratisbona (Regensburg), Norimberga, Würzburg, Bonn, Stoccarda, Monaco di Baviera, Ulm, Mannheim, Heidelberg, Francoforte, ecc. Ma anche in Austria: Vienna, Salisburgo; in Polonia: Varsavia; in Russia: Pietroburgo; in Alsazia: Strasburgo; in Italia: Roma, Genova, Vicenza, Bologna, Milano; in Boemia e in Moravia e

perfino in Portogallo (Lisbona) troviamo dei Moesani attivi nel commercio.

Nelle terre tedesche i negozianti moesani si specializzarono nel lucroso commercio dei tessuti, non disdegnando però anche altri generi, come la chincaglieria, le derrate alimentari, sempre molto attenti a tutte le novità che il mercato offriva. Per esempio nel 1728 i negozianti *GIOVANELLI* (di Calanca) e *TOSCANO* (di Mesocco) scrivevano da Augusta al loro socio *Giovanni Pietro FERRARI* (di Soazza), momentaneamente tornato al paese natìo, che da Francoforte avevano visto «comparir cioccolata» e da Anversa una nuova qualità di pizzi<sup>1)</sup>. Alcune famiglie moesane (come i *TOSCANO*, *LUINI*, *POGLIESI* di Mesocco, i *FERRARI* di Soazza, i *TONOLLA*, *PARAVISO* e *GIUDICETTI* di Lostallo, gli *SCHENONI*,

<sup>1)</sup> Le fonti manoscritte per questo articolo sono conservate nell'Archivio a MARCA di Mesocco.

*SPLENDORE*, *TOGNI* di Grono, *TINI* di Roveredo, *MAFFIOLI* di San Vittore, *GIOVANELLI* di Calanca) crearono delle vere e proprie dinastie di commercianti nelle terre tedesche. E il loro flusso migratorio proseguì anche per tutto il secolo scorso. Da alcune di queste famiglie di negozianti uscirono poi illustri personalità: si pensi solo a *Monsignor Dott. Ignazio von SENESTREI* (1818-1906), per un cinquantennio Vescovo di Ratisbona, i cui antecessori partirono da Soazza per andare in Baviera attivi nel commercio. Oppure a quel *Giuseppe FERRARI*, attinente pure di Soazza che morì a Ratisbona il 2 giugno 1841 e nel cui annuncio mortuario (fatto stampare dal padre affranto «Thomas von FERARY, Associé der ehem. C. Toscanischen Handlung») figura essere stato «früher erster Landgerichtsassessor in Hemau, dann Sekretär bei der königlichen Regierung von Oberpfalz und Regensburg».

Una ciliegia tira l'altra e l'acume dei nostri emigranti negozianti li portò spesso a diventare anche banchieri. Tale è il caso dei mesocconi *Tommaso Maria a SONVICO* e *Ulrico a MARCA* che furono banchieri privati del Principe di Thurn e Taxis a Ratisbona.

Molti di questi negozianti fecero una bella fortuna e di ciò ne beneficiarono anche i parenti rimasti in Valle, sia con soldi giunti dall'estero con cui costruire o abbellire le proprie abitazioni, sia con un'infinità di oggetti fra cui vale la pena di menzionare tutti quei calici, crocifissi, cibori e altri arredi chiesastici, di metalli preziosi, tuttora conservati nelle nostre chiese.

Alcuni commercianti moesani all'estero ebbero però anche la sfortuna di finire in miseria dopo aver fatto fallimento. E' il caso dei soazzoni *Francesco Antonio BIANCO*, negoziante e banchiere, la cui ditta ad Heilbronn sul Neckar fallì nel 1772, e *Giovanni Pietro ANTONINI*, morto a Ratisbona nei primi decenni dell'Ottocento nella più nera miseria.

La fortuna era però frutto anche di una perfetta organizzazione e di una ferrea e rigorosa disciplina, come testimonia, per esempio, il documento che qui propongo. Si tratta del contratto stipulato ad Augusta nel 1731 per il tirocinio di negoziante del ragazzo mesoccone *Carlo*

#### *POGLIESI.*

La ditta che assunse il garzone era quella dei *TOSCANO, FERRARI & Compagni*, di Augusta, e il contratto di tirocinio, datato primo aprile 1731, prevede quanto segue:

Noi *Toscano, Ferrario & Compagni* accordiamo al servizio del nostro Negotio *Carlo Pogliese*, figlio del fu Signor Giudice Pogliese di Mesoch, per il spacio de anni 6, per Garzone, sotto li patti, et conventioni seguenti trattate con suo Signor *Zio Gaspero Toscano quondam Andrea*, sia il sudetto primo nominato, quale presta cautione alla Compagnia quando contra speranza sudetto Garzone dovesse trasgredire alli seguenti capitoli.

1º Sudetto sarà dunque acordato per anni sei in avvenire, et averà il suo princippio a primo aprile prossimo venturo, et anno andante, et averà a Dio piacendo il suo fine a primo aprile 1737, per il qual tempo promettono sudetti Patroni mantenerlo nel vitto, et vestiti, et fenito averà il suo tempo con satisfatione de sudetti, se gli darà un habitto novo da cappo a piedi come anche fiorini 20 in contanti in richognitione de suoi boni deporti;

Il secondo articolo del contratto prevede che l'apprendista dovrà, durante i sei anni di tirocinio, dedicare tutto il suo tempo ed impegno a beneficio del negozio dei suoi padroni, promettendo ogni fedeltà e obbedienza.

Seguono poi altri quattro paragrafi che vale la pena di riprodurre per intero.

3º Similmente se gli racomanda mantenere secreto, et non palesare cosa nisuna del negotio, ne meno se gli concede non fare nissune conoscenze con giente che potessero rendere qualche gelosia al negotio, come pure essere taciturno, sia curto di lingua;

4º Se detto ragazzo durante detto tempo, che Dio non voglia, dovesse ammalarsi si obligano sudetti Patroni darli il bisogno per quello riguarda le cibarie il tempo di 10 giorni circha; le medicine, barbieri, dottori, che in quel tempo potesse aver bisogno anderanno dal prencipio della malattia sino al fine di detta a propria spesa del ragazzo, sia del suo Signor *Zio* come garante del medemo.

5º Detto ragazzo doverà servire al posto, et anche sopra il Paese, secondo che il bisogno del negotio richiederà, senza che detto ragazzo habia da meterli la minima difichultà, et tutto il tempo che detto ragazzo sarà al posto, si obliga quell talle

che sarà alla direzione di instruirlo in tutto quello gli sarà possibile: prima educarlo al santo timor di Dio, et poi tenerlo stretto al scrittorio, acciò possa aplicharsi alla virtù.

- 6<sup>o</sup> Si proibisce a detto ragazzo ogni vizi che siano di che sorte si voglia, et trascurando in qualche cosa *sarà castigato con il staffile* a misura de suoi meriti, da quello che sopra lui averà direzione, et tutto questo che se gli è spiegato detto ragazzo promette di tutto suo piacimento, et di bona volontà di osservare il tutto da minuto, et sottoscrivendo questo di proprio pugno, et di tutta sua spontanea volontà.

Nei sei anni di tirocinio il giovane apprendista doveva imparare il tedesco, a scrivere con bella calligrafia in italiano e in tedesco e a far di conti (ossia tutto quanto di contabile bisognava conoscere). Gli si vietava di parlare con estranei, per evitare lo spionaggio commerciale, poichè la concorrenza era spietata (specialmente con i mercanti ebrei, come risulta da parecchi documenti).

Ma la gelosia esisteva anche fra i negozianti convallerani, come scriveva il negoziante *Giovanni Maria BIANCO* nel 1728 da Ulm ad un

compaesano a Soazza, dicendo che i negozianti *GIOVANELLI & FERRARI* «volieno tutto per loro».

L'uso poi dello staffile per punire l'apprendista era cosa del tutto normale nei secoli passati dove il rispetto e l'obbedienza che dovevano i figli ai genitori e gli apprendisti ai loro padroni erano grandissimi.

Il *Giovanni Pietro FERRARI* (1690-1737) di Soazza, che stese con bella calligrafia il contratto, era figlio del dottore in medicina ed in entrambi i diritti, Commissario a Chiavenna, Vicario foraneo, *Giovanni Pietro FERRARI* (1642-1702) detto «Quattr'occhi». Questo dott. FERRARI si occupava, tra altro, anche del reclutamento di soldati mercenari grigioni che andavano a infoltire le Compagnie franche grigioni al servizio degli Spagnoli in Lombardia, come risulta da documenti del 1690.

Del Giovanni Pietro FERRARI negoziante esistono nell'Archivio a MARCA di Mesocco numerose lettere e un quinternetto contabile cominciato alla fiera di Francoforte del 1719 e terminato nel 1737.

## 2. Il dazio sull'esportazione di legname del 1826

Come ho già avuto occasione di spiegare in altre mie pubblicazioni, le valli della Svizzera Italiana furono nei secoli passati un'inesauribile miniera di legname per la Lombardia e in particolare per Milano. Già nel Quattrocento sono documentati importanti tagli di boschi in Mesolcina con committente il Ducato di Milano. I nostri fiumi erano un eccellente mezzo di trasporto per i tronchi tagliati a decine di migliaia; e la flottazione del legname, con tutti gli inconvenienti che presentava, fu normalmente utilizzata fino al secolo scorso. Certo è che gli indiscriminati tagli di foreste, se non furono la causa principale, contribuirono molto a favorire quelle catastrofi naturali note sotto il nome di alluvioni. Si vedano per esempio quelle del 1799, del 1829 e quella terribile del 27 agosto 1834.

Per contribuire allo studio di quello che è lo sfruttamento dei nostri boschi nei secoli scorsi, presento quattro documenti:

*il primo è la tariffa* imposta dal Cantone dei Grigioni nel 1826 per l'esportazione di legname; il secondo ed il terzo sono due dei tanti avvisi che venivano affissi in pubblico luogo e riguardavano il permesso accordato ai commercianti di legname per il transito delle borre; il quarto è un foglio polemico anonimo in cui si attacca violentemente la cupidigia dei negozianti moesani di legname.

Da Coira, in data 10 agosto 1826, il Piccolo Consiglio grigione emise la seguente tariffa per l'esportazione del legname, firmata dal Presidente Martin RIEDI e dal Vice Direttore della Cancelleria V. de PLANTA.



Il PICCOLO CONSIGLIO del Cantone de' Grigioni.

In conformità dell'incarico avuto dal Gran Consiglio, e in forza della legge 30 Dicembre 1824, stabilita e sancita da tutte le comuni, riguardante *il dazio da porsi in su tutta la legna che viene esportata dal cantone,*

ordina quanto siegue:

1. Dal primo prossimo Settembre dovrassi pagare in tutte le stazioni di confine, la tassa stabilita per l'esportazione del legname come siegue.
2. L'incasso di quest'imposta è affidata agli essattori delle gabelle spalleggiati dalla forz'armata (Landjager).
3. Le persone incaricate dell'esazione suddetta sono autorizzate di verificare per ogni maniera il numero e la qualità di legname: i venditori e compratori sino a che la legna si trova sul territorio del cantone non potranno frapporre ostacolo di sorta alla numerazione e classificazione: anzi se per circostanze imprevedute non potesse aver luogo si fatta operazione sono obbligati i predetti venditori e compratori di annunciare con prove legali le quantità e qualità della legna o legname esportato; coll'avvertenza che in caso di rifiuto o contravvenzione saranno trattati e puniti come fraudolenti.

**TARIFFA**

Un tronco d'abete di 18 piedi (misura francese) la cui minor grossezza sia di 16 pollici pagherà	Blozeri	7
Un detto di 18 piedi la cui minor grossezza sia inferiore di 15 pollici pagherà	"	5
Una così detta Borra d'abete di 12 piedi di lunghezza paga per cadauna	"	5
Più di una, vengono calcolate per ciascheduna	"	4 2/3
Una detta di 9 piedi in lunghezza	"	4
Più di una si calcoleranno a 3 1/2 ciascheduna	"	3 1/2
Per 12 pezzi fessi d'abete di circa 6 piedi	"	7
Tronchi di Larici, di Quercie, di Castagno di misura e proporzione suddetta si pagherà la metà di più.		
Per 9 assi d'abete di 18 piedi	"	7
" 9 " " " 12 "	"	5
" 9 " " " 9 "	"	4
Per assi di Larici, di Quercia e di Castagno si pagherà la metà di più in pari proporzione di misura e numero.		
Legna da bruciare di Faggio, di betulla od altre sorta si pagherà per ogni tesa quadrata (Kubikklafter) di 6 piedi in lunghezza 6 di larghezza e 6 di altezza	"	23
Il carbone per la quantità che potrà essere contenuta in un barile da sale pagherà	"	3 1/2

Questa tariffa ha forza di legge per tre anni successivi, dopo i quali il governo potrà cambiarla a seconda de' prezzi del legname.

Si fatto ordinamento deve essere pubblicato ed affisso secondo l'uso, non che consegnato a gabellieri per l'esecuzione.

Coira il 10 Agosto 1826

Pel Presidente:  
Martin Riedi

In nome del Piccolo Consiglio:  
Il vice Direttore de Cancelleria,  
V. de Planta

Per maggior comprensione ricordo che il *Bloz-zero* (Bluzger) equivaleva nel 1848 a circa 2 centesimi e mezzo di nuova valuta. Il *Piede* variava intorno ai 30 cm, a seconda delle zone grigioni; il *Pollice* a circa 25 mm, mentre la *Tesa quadrata* del Moesano, detta anche *Staggia* corrispondeva a 272 cm quadrati.

Il terzo documento presentato ha la particolarità di concedere ai flottatori di legname di non più legare le borre in «ceppate» o «zeppate», cioè in quelle zattere di tronchi legati, conside-

rati i gravi danni dell'alluvione del 27 agosto 1834.

Il quarto documento è anonimo, ma stampato probabilmente a Grono dalla tipografia Märchy.

Nella lotta allo sfruttamento dei boschi in Calanca si distinse particolarmente per veemenza ed assoluta mancanza del cosiddetto rispetto umano il parroco di Cauco in Calanca Don Stefano a SILVA, illustre e convinto rappresentante della Massoneria dalle nostre parti.




## LA CANCELLERIA DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINÒ

**P**reviene il Pubblico che il Consiglio di Stato con risoluzione d'oggi N. 4217 ha accordato il permesso di transito per i fiumi Moesa e Ticino alla Ditta Fratelli Amarca di Mesocco di una condotta borretti colla marca XIII croce e tre cinque, ed altra condotta borre con marca XI croce e cinque, compresevi duecento colmegne.

Bellinzona, 23 Marzo 1834.

LA CANCELLERIA DI STATO.



# AVVISO

## LA CANCELLERIA DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

**R**ende noto al Pubblico che il Consiglio di Stato con risoluzione d'oggi ha accordato alla Ditta Carlo Poggia di Olivone il permesso di transito sui fiumi Brenno e Ticino d'una condotta di borre e travi portanti la marca di due cinque divergenti e croce in mezzo XXI.

Così pure ha accordato il permesso di transito sui fiumi Moesa e Ticino alla Ditta fratelli a Marca di Mesocco di una condotta di borre marcate con croce e cinque XI, non che di una partita di legni lunghi marcati con croce cinque e croce XIX.

In vista dello sconvolgimento del letto de' fiumi derivato dall'alluvione del 27 agosto 1854 che rende pericolo ed impossibile il transito delle zattere, e ritenuta l'adesione delle Comuni le Ditte suddette furono dispensate dall'obbligo di collegare i detti legnami come di pratica, coll'obbligo però alle medesime di pagare per intero tutti li danni occorribili alle proprietà pubbliche e private adjacenti alli fiumi durante il transito.

Bellinzona, 25 Aprile 1855.

LA CANCELLERIA DI STATO.



## Concittadini di Calanca!

Una nuova sventura che vi sovrasta mi muove al dovere di chiamarvi all'avvertenza. Il flagello che percosse la misera nostra valle nel 1803, e che più crudo ci afflisce dal 1830 al 1843, non ha peranco posto il colmo alle nostre sciagure. L'Idra ingorda d'una società che già ricomparve sotto tre diverse Ditte per far scempio delle nostre proprietà, mette oggi in campo nuovi mezzi per isbarbicare dal nostro terreno le ultime radici, tarda speranza de' nipoti. Fu ideato dall'insaziabile avidità di quei soci di non aggiunger all'esterior forma nuovi titoli, ma d'approfittarsi destramente delle cessioni di alcuni onesti membri della società (che, per non compromettere ulteriormente il loro onore, rinunciarono a simil traffico), e di queste formarono altrettanti pezzi di pane da gettarsi ad alcuni degli affamati nostri concittadini, i quali, vivendo nel nostro seno, più facilmente rodessero le nostre viscere. Voi ben intendete il senso delle mie espressioni. Si tratta coi più raffinati raggiri d'indurre le popolazioni della nostra Valle Calanca a vendere, o meglio dirò a regalare alla Società A Marca, Schenardi e Comp. il resto de' nostri boschi, ad onta dei ricorsi, riserve e proteste fatte negli anni addietro con tanto calore dalle nostre Comunità, e per riuscirvi con certezza hanno associato le persone più influenti nel numero di otto, di cui, una eccettuata, le altre fanno parte alla reggenza municipale e giudiziaria della giurisdizione. Se i Comuni daranno retta alle melliflue parole di questi lusinghieri loro capi, non v'ha dubbio che l'Idra trionferà, e le pubbliche disgrazie ricominceranno. Siate quindi vigilanti, o Cittadini, sul preparato tradimento, ricorrete alle Autorità Cantonali contro le venalità e la corruzione, nè lasciatevi illudere da promesse che finora furono la causa di nostra ruina. A voi, o Parrochi, incombe specialmente il dovere di tener avvertiti i vostri parrochiani sui pericoli che minacciano la loro esistenza, e su persone che, per l'avidità dell'oro, non esitano di sacrificare la pace e la moralità de' popoli.

(Parigi, 1848). 1)

UN VOSTRO CONCITTADINO.

1) Era consuetudine, in quell'epoca, di indicare un finto luogo di stampa, per sfuggire ai controlli polizieschi.